

**RINNOVO CONTRATTO
SANITÀ PRIVATA
2016-2018
SIGLATA LA PREINTESA**



Il tabellare delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata alla retribuzione **dal 01 luglio 2020**, un **incremento medio mensile di 154 euro**:

PROSPETTO VALORI TABELLARI CCNL SANITÀ PRIVATA

POSIZIONE	Tabellare annuo attualmente vigente con EADR conglobata A	Nuovo Tabellare B	Incremento annuo C = B - A	Incremento mensile C/13
A	16.691,30 €	19.076,87 €	2.385,57 €	183,51 €
A1	17.523,13 €	19.583,77 €	2.060,64 €	158,51 €
A2	17.963,82 €	20.076,61 €	2.112,78 €	162,52 €
A3	18.421,95 €	20.366,74 €	1.944,78 €	149,60 €
A4	18.986,67 €	20.698,45 €	1.711,78 €	131,68 €
B	18.918,99 €	20.538,24 €	1.619,25 €	124,56 €
B1	19.576,80 €	21.119,03 €	1.542,23 €	118,63 €
B2	19.883,07 €	21.701,69 €	1.818,62 €	139,89 €
B3	20.164,97 €	22.070,85 €	1.905,87 €	146,61 €
B4	20.771,27 €	22.535,97 €	1.764,70 €	135,75 €
C	21.694,98 €	23.446,87 €	1.751,90 €	134,76 €
C1	22.495,44 €	24.142,86 €	1.647,41 €	126,72 €
C2	23.093,57 €	24.976,26 €	1.882,69 €	144,82 €
C3	23.869,02 €	25.793,28 €	1.924,26 €	148,02 €
C4	24.714,10 €	26.992,95 €	2.278,86 €	175,30 €
D	23.401,70 €	25.400,25 €	1.998,55 €	153,73 €
D1	24.247,86 €	26.298,28 €	2.050,42 €	157,72 €
D2	25.089,07 €	27.101,99 €	2.012,92 €	154,84 €
D3	26.366,03 €	27.912,57 €	1.546,54 €	118,96 €
D4	27.569,39 €	28.729,73 €	1.160,34 €	89,26 €
DS	24.117,84 €	27.314,09 €	3.196,24 €	245,86 €
DS1	25.094,21 €	28.343,32 €	3.249,11 €	249,93 €
DS2	26.096,93 €	29.400,32 €	3.303,39 €	254,11 €
DS3	27.128,19 €	30.489,88 €	3.361,69 €	258,59 €
DS4	27.988,57 €	31.434,60 €	3.446,03 €	265,08 €
E	27.666,35 €	31.332,86 €	3.666,51 €	282,04 €
E1	33.705,42 €	38.172,27 €	4.466,85 €	343,60 €
E2	40.799,99 €	46.207,05 €	5.407,06 €	415,93 €

UNA TANTUM RIPARATORIA

Erogazione di **€ 1.000 a titolo riparatorio** per danno esistenziale e quindi **esente da tassazione e contribuzione**, erogata in due tranches: 55% con la busta di luglio e 45% con la busta di ottobre 2020.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Ridefiniti alcuni automatismi nelle progressioni orizzontali che erano rimasti legati alla precedente fase di prima applicazione. Definito, in via sperimentale, per la vigenza di questo contratto:

- 1) Inquadramento degli Operatori Socio Sanitari (OSS) nella posizione economica B3** al compimento del terzo anno di servizio nella stessa qualifica e nella stessa struttura o gruppo
- 2) Riduzione di cinque anni delle anzianità richieste per l'inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1 - D2 - D3** che sono così rideterminate:
 - D1 – 15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo – anziché 20;
 - D2 – 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo - anziché 25;
 - D3 – 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo - anziché 30.

Ampliate le categorie a 6, con la **trasformazione della posizione economica DS in categoria.**

PIÙ DIRITTI E TUTELE

Permessi retribuiti

- ✓ **Resi effettivi i 5 giorni di permesso straordinario per gravi e documentate ragioni** con la sostituzione in:
 - **diciotto ore annuali di permesso per particolari motivi personali o familiari**
 - **2 congedi per visite ed esami** (della durata di 12 ore complessive) presso strutture pubbliche e/o private accreditate - non in regime di solvenza - nel rispetto delle esigenze assistenziali della struttura;
- ✓ Disciplinata la **fruibilità anche ad ore dei tre giorni di permesso L. 104/92;**
- ✓ Riconosciuti **90 giorni di congedo per le donne vittime di violenza** fruibili in tre anni con diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) ed esonero, a richiesta, dai turni disagiati per la durata di un anno;
- ✓ Introdotti i **permessi per donazione di midollo osseo;**
- ✓ Previsti **permessi retribuiti per la partecipazione ai corsi di qualificazione**, aggiornamento e specializzazione professionale espressamente richiesti dalla struttura e stabilito il **diritto al rimborso delle spese necessarie** (viaggio, vitto e alloggio).

Permessi non retribuiti

- ✓ Introdotta l'**aspettativa per motivate esigenze personali o di famiglia** - senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità - della durata complessiva di dodici mesi in un triennio.

Ferie

- ✓ Previsto che al dipendente che lo richiama è assicurato il godimento di almeno **quindici giorni di calendario continuativi di ferie nel periodo 15 giugno-15 settembre;**
- ✓ Chiarito che le **ex festività soppresse rappresentano 4 giornate di ferie aggiuntive;**
- ✓ Previsto il diritto alla **sospensione delle ferie nei casi di malattie documentate, ricoveri ospedalieri ed eventi luttuosi;**
- ✓ Riconosciuto il **diritto all'utilizzo cumulativo delle ferie** per favorire il ritorno nei paesi di origine dei lavoratori immigrati.
- ✓ Stabilito il **diritto al rimborso delle spese documentate** in caso di interruzione o sospensione delle ferie per motivate ragioni di servizi (viaggio ed eventuali spese per il periodo di ferie non goduto).



Malattia e Infortunio

- ✓ Chiarito che il **periodo di comporta per malattia è separato da quello per infortunio**;
- ✓ Stabilito che **i giorni di assenza derivanti dagli effetti collaterali delle terapie salvavita non riducono il periodo di comporta**.

Maternità e paternità

- ✓ **Recepita** nel contratto la normativa vigente in materia e disciplinata la **modalità di fruizione del congedo parentale ad ore**.

TEMPI DI VESTIZIONE/PASSAGGIO DI CONSEGNE

Introdotti **14 minuti per i tempi di vestizione/passaggio di consegne – compresi all'interno dell'orario di lavoro**, per tutti coloro che sono tenuti ad indossare una divisa all'interno del posto di lavoro, con **decorrenza automatica dal mese successivo alla firma del contratto**. Le modalità applicative saranno definite in contrattazione aziendale.

ORARIO DI LAVORO

Confermato che il lavoratore ha **diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore e** che la **durata della prestazione non può essere superiore a dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate**; Chiarite le **diverse tipologie di orario di lavoro** (orario continuato ed articolato in turni e orario di lavoro articolato con il ricorso a calendari plurisettemanali o annuali).

BANCA DELLE ORE

Chiarito che **le ore accantonate sono nella esclusiva disponibilità del lavoratore** che potrà usufruirne come permessi orari o giornalieri.

FORMAZIONE

Istituzione di un **Fondo annuale unico complessivo per la formazione costituito mediante la destinazione di 12 ore annue per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato**, riproporzionate in caso di part time, utilizzabile indicativamente secondo il seguente ordine di priorità:

- a) acquisizione del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- b) acquisizione dei crediti ECM
- c) acquisizione del titolo di OSS;
- d) partecipazione a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale purché richiesti dalle prestazioni offerte dalla Struttura sanitaria;
- e) acquisizione di altri titoli di studio;
- f) partecipazione a corsi o interventi formativi nonché ad ogni corso o intervento formativo necessario ai fini dell'autorizzazione o l'accREDITAMENTO della Struttura sanitaria fatta esclusione della formazione per gli RLS.

Questa nuova modalità renderà finalmente esigibile dai lavoratori, per la formazione, l'intero monte orario dei permessi, cosa sino ad oggi ostacolata soprattutto per le ore destinate al diritto allo studio per le quali esisteva la penalizzante limitazione alla sola scuola dell'obbligo.

RELAZIONI SINDACALI

Ampliati gli strumenti a disposizione delle relazioni sindacali introducendo il confronto, su importanti materie che si aggiunge alla contrattazione, all'informazione e all'interpretazione autentica.